

COMUNE DI MATERA Città dei Sassi UFFICIO DEL SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE





Ordinamento degli uffici e dei servizi - Criteri e modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca e di consulenza.

ART. 1 - CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

- 1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 48, comma 3, dell'art. 89 e dell'art. 110, comma 6, del T.U. n. 267/2000, ai sensi dell'art. 7, commi 6, 6 bis e 6 ter, del D.Lgs n. 165/2001, nonché ai sensi dell'art. 3, comma 56, della legge n. 244/2006, disciplina l'affidamento a soggetti esterni all'Amministrazione di incarichi di collaborazione, di consulenza, di studio e di ricerca.
- 2. Il presente regolamento è predisposto nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio comunale con deliberazione n. 29 del 23/04/2008.
- 3. Ai fini del presente Regolamento si intendono:
 - a) per "incarichi di studio", gli incarichi consistenti in una attività di studio o di soluzione di questioni nell'interesse dell'amministrazione, che si sostanziano nella consegna di una relazione scritta finale nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte, nonché di elaborazione di schemi di atti amministrativi o normativi;
 - b) per "incarichi di ricerca", gli incarichi che presuppongono la preventiva definizione del programma di ricerca da parte dell'amministrazione, volti ad aumentare le cognizioni in una determinata disciplina o su un certo argomento;
 - c) per "incarichi di consulenza", gli incarichi che riguardano le richieste di pareri, valutazioni, espressione di giudizi in materie specifiche;
 - d) per "incarichi di collaborazione", tutti gli altri incarichi con contratto di lavoro autonomo, nella forma della prestazione occasionale o continuativa.

ART. 2 - PRESUPPOSTI GIURIDICI

- 1. Gli incarichi di cui all'articolo 1 sono conferiti ricorrendo i seguenti presupposti:
 - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento al comune e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
 - b) il Comune deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
 - c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
 - d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
 - e) deve sussistere la relativa copertura finanziaria.

ART. 3 - COMPETENZA, RESPONSABILITA' E MODALITA' OPERATIVE

1. L'affidamento degli incarichi spetta al dirigente competente per materia.

- 2. L'approvazione del programma degli incarichi a soggetti esterni all'ente da parte dell'organo consiliare e l'approvazione del presente regolamento costituiscono presupposti di legittimità dei provvedimenti di affidamento degli incarichi, ai sensi dell'art. 3, commi 55-56, della legge 244/07.
- 3. Il dirigente competente dovrà accertare l'esistenza o meno di professionalità all'interno della dotazione organica in grado di adempiere alle prestazioni richieste e dichiarare, nell'atto di conferimento dell'incarico, la mancanza di dette professionalità o l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'ente.

ART. 4 - LIMITE ANNUO DELLA SPESA

1. La spesa annua massima sostenibile per gli incarichi di cui al presente regolamento è pari al 5% della spesa di personale iscritta nel bilancio dell'esercizio precedente.

ART. 5 - INDIVIDUAZIONE DELLE PROFESSIONALITA'

- 1. Il Dirigente competente predispone un apposito avviso nel quale sono evidenziati i seguenti elementi:
 - a) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico;
 - b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
 - c) durata dell'incarico;
 - d) luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo;
 - e) compenso per la prestazione adeguatamente motivato e tutte le informazioni correlate quali la periodicità del pagamento;
 - f) indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento.
- 2. Per ciò che riguarda i requisiti di cui al comma 1, lettera b), deve essere richiesta come minimo una comprovata specializzazione universitaria, salvo i casi in cui le prestazioni oggetto dell'incarico sono disciplinate da leggi speciali.
- 3. Nell'avviso di cui al comma 1 è indicato un termine per la presentazione dei *curricula* e delle relative offerte, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione. Il termine suddetto, salvo comprovati motivi di urgenza, non può essere inferiore a 15 giorni.
- 4. L'avviso di cui al comma 1 deve essere pubblicato fino alla scadenza del termine di cui al comma 3, all'albo pretorio e sul sito INTERNET del Comune. Il Dirigente, altresì, può disporre forme di pubblicità aggiuntive.

ART. 6 - PROCEDURA COMPARATIVA

- 1. Il Dirigente competente procede alla valutazione dei *curricula* presentati. Egli può avvalersi, se lo ritiene necessario, di una commissione appositamente costituita.
- 2. La valutazione si basa sui seguenti criteri:
 - a) qualificazione professionale;
 - b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;
 - c) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
 - d) eventuale riduzione sui tempi di realizzazione dell'attività e sul compenso;
 - e) eventuali ulteriori elementi legati alla specificità dell'incarico.
- 3. Per le collaborazioni riguardanti attività e progetti di particolare natura l'avviso può prevedere un colloquio, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità dell'incarico.
- 4. In caso di esigenze urgenti specificamente comprovate, il Dirigente può conferire incarichi di cui al presente regolamento, il cui compenso non sia superiore ad euro 20.000,00, ad un professionista o esperto scelto valutando almeno cinque curricula richiesti ad altrettanti professionisti o esperti del settore, poiché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2.
- 5. Il procedimento di cui al comma precedente può essere, altresì, utilizzato nei seguenti casi:
 - a) nel caso in cui, a seguito di un avviso pubblico, non sia stata presentata alcuna candidatura ovvero le candidature presentate non presentino professionalità e competenze adeguate alle richieste;
 - b) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni.

ART. 7 - FORMALIZZAZIONE DELL'INCARICO

- 1. Il Dirigente competente formalizza l'incarico conferito mediante stipulazioni in forma scritta di un disciplinare, nel quale sono specificati gli obblighi delle parti.
- 2. Il disciplinare di incarico contiene, quali elementi essenziali, l'indicazione dettagliata della durata, del luogo, dell'oggetto, delle modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni professionali, nonché del compenso della collaborazione.

ART. 8 - VERIFICA DELL'ESECUZIONE E DEL BUON ESITO DELL'INCARICO

- 1. Il Dirigente competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
- 2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, ovvero può risolvere il contratto per inadempimento.
- 3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il dirigente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
- 4. Il Dirigente competente verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.

ART. 9 - ESCLUSIONI

- 1. Sono esclusi dalle procedure comparative di cui al presente regolamento:
 - a) gli incarichi professionali finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche, di cui agli articoli 90 e 91 del D.Lgs n. 163/2006, per i quali si applicano le specifiche disposizioni normative;
 - b) gli appalti di servizi;
 - c) le nomine in seno agli organismi di controllo interno, ai nuclei di valutazione, agli organismi di garanzia, ai collegi arbitrali;
 - d) alle collaborazioni previste dall'art. 90 del D.lgs n. 267/2000.

ART. 10 - PUBBLICITA'

1. Il Dirigente competente dà pubblicità tramite il sito INTERNET del Comune, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, commi 18 e 54, della legge n. 244/07, agli incarichi conferiti ai sensi del presente regolamento ed alle liquidazioni delle spese conseguenti.

ART. 11 - CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI

1. Gli atti di spesa di importo superiore a euro 5.000,00 per gli incarichi di cui al presente regolamento devono essere sottoposti dal Dirigente competente al controllo della Sezione regionale della Corte dei conti, secondo le modalità fissate dalla sezione medesima, ai sensi dell'art. 1, comma 173, della legge n. 266/05.

ART. 12 - INVIO ALLA CORTE DEI CONTI

1. Il presente regolamento è trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, entro 30 giorni dalla sua adozione, ai sensi dell'art. 3, comma 57, della legge n. 244/07.